

CONFAGRICOLTURA

Commento articoli DL 17/2022

Art. 1 - Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022

L'articolo 1, in continuità a quanto previsto dal decreto-legge n. 4/22, DL Sostegni Ter, annulla per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle forniture di energia elettrica per tutte le tipologie di utenze.

Art. 2 - Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas

L'articolo 2, in continuità con quanto disposto dal DL 27.09.2021 (convertito nella L. 25.11.2021 n. 171) per il periodo ottobre-dicembre 2021 e poi dalla L. 234/2021 (L. di Bilancio 2022) per il periodo gennaio -marzo 2022, dispone che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Anche per il periodo aprile-giugno, qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Inoltre, al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è disposto che l'ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro.

Art. 3 - Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

Per il secondo trimestre dell'anno 2022 viene rafforzato il bonus sociale elettrico gas ¹ e disposto che l'ARERA proceda ad una rideterminazione delle relative agevolazioni, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022.

Di tale beneficio ne usufruiranno più di 3 milioni di famiglie che potranno utilizzare il bonus elettrico e più di 2 milioni di famiglie che potranno usare il "bonus gas" avente le seguenti caratteristiche:

- nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro annui;
- nuclei familiari numerosi (ISEE di 20.000 euro annui con almeno 4 figli); - percettori di reddito o pensione di cittadinanza;
- utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.

Art. 4 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

¹ Bonus che prevede agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

In continuità a quanto disposto dal DL Sostegni Ter (art.15), viene previsto anche per il secondo trimestre del 2022 il contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel secondo trimestre 2022, da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica², i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Ad integrazione delle misure già in essere, viene disposto che il credito di imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse imprese energivore, nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Gli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa sono valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022.

Per quanto sopra indicato, la misura non risulta di particolare interesse per il settore agricolo tranne che per poche e specifiche realtà produttive che svolgono attività di trasformazione a cui è associata una forte domanda di energia elettrica.

Art. 5 - Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

Anche alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Si evidenzia che la misura, non si applica al settore agricolo non rientrando il settore tra quelli dell'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.

Art. 9 - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

L'articolo sostituisce il comma 5 dell'articolo 7-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, al fine di favorire la diffusione di impianti solari fotovoltaici e termici. Viene disposto che l'installazione su edifici, strutture e manufatti fuori terra e la realizzazione delle relative opere di connessione alla rete elettrica, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli impianti che ricadono in aree o

² Imprese di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017](#), della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017.

immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

Rispetto alla formulazione previgente del comma, quanto all'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici, non si richiamano più le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115/2008, che esentava dalla disciplina della denuncia di inizio attività gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sempre che la superficie dell'impianto non fosse superiore a quella del tetto. L'installazione può ora avvenire con qualunque modalità. Si specifica ora che rientrano nelle opere in edilizia libera anche la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze.

Fanno eccezione (e quindi sono necessari atti di assenso), come già disposto nel testo originario del comma 5 dell'articolo 7-bis, gli impianti che rientrano tra gli immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, complessi di cose immobili di valore estetico e tradizionale (come borghi e nuclei storici). Si tratta delle aree e degli immobili individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice, che disciplinano la procedura con la quale le aree e gli immobili sono dichiarati, con provvedimento regionale o del Ministero, di notevole interesse pubblico. Si specifica altresì che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21 del codice, relativamente agli interventi su beni di interesse culturale assoggettati ad autorizzazione del Ministero della cultura, e dall'articolo 157, che riconosce efficacia alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico adottate ai sensi di specifiche disposizioni legislative previgenti al codice stesso.

Art. 10 - Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

L'articolo interviene nuovamente in materia di semplificazione sugli impianti a fonti rinnovabili. In particolare estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall'articolo 9 del provvedimento in esame.

Con decreto del Ministro della transizione, sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (2 maggio 2022), le modalità e le condizioni per l'estensione del *modello unico semplificato* introdotto dal DM 19 maggio 2015 e successivamente modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti fotovoltaici di cui sopra. Dovranno quindi essere aggiornate le condizioni³ attualmente previste dall'articolo 2 del DM 19 maggio 2015.

Si evidenzia, da ultimo, che il *modello unico* consente la realizzazione, la connessione, l'esercizio degli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici.

³ **Articolo 2 “Campo di applicazione”**: Il modello unico è utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Inoltre, attraverso il modello è possibile richiedere al GSE il ritiro dell'energia elettrica, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e l'accesso ai nuovi meccanismi di incentivazione disciplinati dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 199/2021. Per quanto indicato, si tratta di una misura molto interessante per le imprese agricole.

Art. 11 - Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

L'articolo 11 interviene sull'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che era stato modificato, da ultimo dal DL 77/2021 che ha riammesso agli incentivi del D.Lgs. 28/11 la produzione fotovoltaica da impianti agro-voltaici innovativi realizzati su terreni in aree agricole.

Il DL Energia, modifica ulteriormente le condizioni di accesso agli incentivi sulla produzione di energia elettrica (integrazione del comma 1-quinquies dell'art. 65) disponendo che nel caso di impianti agro-voltaici innovativi⁴ (come definiti dal comma 1 quater dell'articolo 65) l'accesso agli incentivi alla produzione è consentito a condizione che tali impianti occupino una superficie non superiore al 10% dell'area aziendale interessata.

Vengono poi aggiunti i nuovi commi 1-septies e 1-octies che ammettono agli incentivi alla produzione anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale e gli impianti agro-voltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle previste per gli impianti innovativi (comma 1-quater), prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata (monitoraggio già previsto dal comma 1-quinquies) e occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.».

Per quanto indicato, viene ulteriormente affermato il ruolo dell'azienda agricola nello sviluppo del fotovoltaico in terreni agricoli e definiti tre possibili sviluppi: agrovoltaico innovativo, agrovoltaico e FV a terra. In tutti i casi si applica il limite di superficie aziendale del 10%.

Ad oggi il legislatore non ha chiarito cosa debba intendersi per Area aziendale interessata. Ipotizziamo sia la superficie nella disponibilità dell'azienda agricola coinvolta nel progetto. Occorrerà approfondire se si potrà fare riferimento anche a superfici non contigue e non necessariamente di proprietà dell'azienda.

Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

L'articolo modifica l'articolo 22, comma 1, lettera a), del d.lgs. 199/2021 che dispone che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante, nei procedimenti di autorizzazione di impianti FER in aree idonee, estendendo tale previsione ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale. Per approfondimenti sulle aree idonee ed in generale sulle disposizioni del D.lgs. 199/2021 si rimanda alla circolare confederale n. 16550 del 31 gennaio 2022.

⁴ Impianti che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.